

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1987

Presidenza del Presidente ZITO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (123), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche» (133), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181), d'iniziativa del senatore Carlotto

«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4
CARLOTTO, sottosegretario di Stato per la sanità	4
MICOLINI (DC)	4
PERINA (DC), relatore alla Commissione	2

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali» (123), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche» (133), d'iniziativa dei senatori Micolini ed altri

«Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento» (181), d'iniziativa del senatore Carlotto

«Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali» (508)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali», d'iniziativa dei senatori Micolini, Saporito, Carlotto, Citaristi, Ferrari-Aggradi, Mora e Vercesi. Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Competenze in materia veterinaria e provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie epizootiche», d'iniziativa dei senatori Micolini, Saporito, Carlotto, Citaristi, Ferrari-Aggradi, Mora e Vercesi; «Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed aumento dei contributi di abbattimento», d'iniziativa del senatore Carlotto; «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali».

Data la identità della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Prego il relatore, senatore Perina, di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PERINA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, siamo di fronte a tre disegni di

legge, nn. 123, 133 e 508, che, in pratica, nonostante alcune differenze, presentano notevoli affinità e in parte riproducono il testo del decreto-legge 27 luglio 1987, n. 303, già approvato dal Senato nel luglio di quest'anno, ma non convertito nei termini costituzionali.

In sostanza si parla dell'afta epizootica e di altre malattie degli animali; soprattutto afta epizootica che ha interessato negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 la bellezza di 15 regioni e 48 province.

Dobbiamo premettere che questo tipo di malattia è soggetto a cambiamenti frequenti e repentini dovuti alla diversificazione dei ceppi infettivi che si determina con estrema rapidità; e in sostanza questi cambiamenti molto bruschi del tipo di malattia provocano variazioni tali nelle indicazioni tecniche per cui parecchie delle nostre normative vengono, in breve tempo, superate. Non a caso, purtroppo, la CEE ha condannato l'Italia più di una volta in merito alla mancanza di adeguamento delle normative rispetto ai tipi di malattia esistenti.

Ai disegni di legge nn. 123 e 133 si è unito l'esame del disegno di legge n. 181, di iniziativa del senatore Carlotto, che riguarda altri casi di malattie degli animali e cioè i casi di tubercolosi e brucellosi, ma le indicazioni sono simili a quelle previste con gli altri disegni di legge e tutte riassumibili - come poi vedremo - nel disegno di legge n. 508, presentato dal Ministro della sanità e comunicato il 6 ottobre scorso.

In questo campo, come dicevo, vi è una rilevante attività normativa; anche da parte della CEE si è fissato come obiettivo la regolamentazione del settore, per lo più con l'emanazione di alcune direttive. I provvedimenti in esame puntano ad una regolamentazione del settore evidenziando problematiche e recependo le indicazioni che provengono anche dalle direttive CEE.

Queste direttive riguardano, sostanzialmente, in primo luogo il sistema di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina. Esse modificano la precedente direttiva base, recepita nella legge 30 aprile 1976, n. 397, che oggi risulta inadeguata, in quanto anche in questo caso sono intervenute ulteriori variazioni del tipo di peste e quindi nelle direttive della CEE, e

l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia della CEE proprio per il mancato recepimento delle nuove normative.

Un'altra direttiva della CEE riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Anche in questo campo vi sono state parecchie modifiche e sentenze a noi sfavorevoli e si deve notare che l'epidemia negli anni che vanno dal 1984 al 1987 ha avuto caratteristiche diverse dalle indicazioni della direttiva base.

Una ulteriore direttiva riguarda le misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. Anche in questo campo (purtroppo le malattie non rispettano le leggi) ci sono state molte variazioni delle indicazioni precedenti con relative proposte di recepimento, come nei disegni di legge in esame, ai fini della chiarezza della nostra normativa.

Un'ultima direttiva riguarda le condizioni necessarie per rendere il territorio della Comunità esente dalla peste suina classica, direttiva anch'essa oggetto di modifiche.

Va ricordato che la legge n. 183, del 1987, ha dettato norme per il recepimento degli atti comunitari, tentando di mettere insieme le varie indicazioni contenute nelle numerose direttive. In particolar modo il titolo III di questa legge divide una serie di direttive in due categorie: una prima categoria di direttive alle quali viene data forza di legge ed una seconda categoria di direttive per le quali il Governo è delegato ad emanare norme di legge entro 12 mesi. L'allegato B della suddetta legge in particolare contiene direttive e norme della CEE per la mancata osservanza delle quali l'Italia è stata condannata.

La CEE, tra l'altro, ha emanato una serie di direttive atte a tutelare gli Stati membri, le loro attività di scambio commerciale di animali bovini e suini e di carne fresca, in relazione alla epizootia aftosa, quindi in materia di afta epizootica che ha colpito l'Italia nel 1984; anno in cui, tra l'altro, si è avuto il blocco delle nostre esportazioni, con tutte le conseguenze che ne sono derivate.

Ciò premesso, vediamo un attimo in che modo, oltre al recepimento delle indicazioni della CEE i presenti disegni di legge tentano di accorpate tutte le precedenti normative in un unico testo. Gli strumenti previsti riguardano

la possibilità di termini più brevi per l'abbattimento di animali infetti, contaminati, o presuntivamente contaminati; è questo il primo punto importante dei disegni di legge al nostro esame.

Il secondo punto richiama le questioni di polizia sanitaria, per le quali abbiamo già il recepimento delle indicazioni della CEE nella legge n. 397 del 1976, che va rinnovata proprio perchè sono cambiati gli *standards* della malattia. A tal fine nel disegno di legge n. 508 viene proposta la dizione: «anche in deroga alla normativa vigente» che purtroppo non è accettata dalla 1^a Commissione permanente che ci ha rivolto l'invito a sopprimere tale formulazione. Desidero rilevare, tuttavia, che con tale espressione non si intendeva attuare una forma di delegificazione, ma soltanto segnalare un passaggio significativo del superamento della legge n. 397.

Ai fini di una più sollecita attuazione si propone che le normative tecnico-sanitarie siano emanate con un decreto del Ministro della sanità, in accordo con il Ministro dell'agricoltura e con il Ministro delle politiche comunitarie. Questa disposizione discende dalla formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 508 che si propone di attivare con maggiore celerità le iniziative governative.

Inoltre è da rivedere il sistema contributivo per l'abbattimento degli animali; l'apposita normativa affonda le sue radici negli anni '30, là dove era previsto un risarcimento del 50 per cento del valore dell'animale abbattuto, di cui il 30 per cento a carico dello Stato ed il 20 a carico delle province. I disegni di legge in oggetto propongono il recepimento di un valore pari al 100 per cento del valore di mercato, sia quando si tratta di animali sospetti di contaminazione, sia in caso di animali sani ma ricettivi della malattia. Sul valore dell'importo ci sono differenti proposte, alcune delle quali tendenti anche ad aggiungere un ulteriore risarcimento del 14 per cento in quanto esiste un costo aggiuntivo dell'azienda: se ad un produttore vengono abbattuti un certo numero di animali, egli perde non soltanto una quota del suo capitale, ma subisce anche una perdita in termini di mercato.

Non vorrei aggiungere altre considerazioni, limitandomi ad invitare la Commissione a

dedicare molta attenzione a questi disegni di legge, perchè il compito che ci è stato affidato non è tanto quello della esposizione della situazione legislativa e sanitaria sulla quale già si è discusso in precedenza, quanto quello di incidere in termini operativi.

Ritengo che i quattro disegni di legge presentati in materia siano facilmente accorpabili e pertanto, se la Commissione è d'accordo, proporrei di scegliere come testo base il disegno di legge n. 508 presentato dal Governo, che comprende anche le indicazioni degli altri testi.

Vorrei fare infine un cenno al disegno di legge n. 181 del senatore Carlotto perchè riguarda sostanzialmente l'entità del valore di abbattimento riferito ad altre malattie, quali la tubercolosi e la brucellosi, per le quali propone un valore del 100 per cento, che tuttavia credo possa essere ricompreso nelle norme del disegno di legge n. 508.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'ampia relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A questo punto, alla luce del fatto, ricordato anche dal relatore, che si è già discusso di questa materia e considerata la necessità di procedere speditamente, proporrei di costituire subito un comitato ristretto con l'incarico di procedere alla formulazione di un testo unificato.

MICOLINI. Signor Presidente, sono favorevole alla costituzione di un comitato ristretto che armonizzi le formulazioni dei disegni di legge presentati sulla materia, in modo da

rendere più facile il successivo lavoro della Commissione.

CARLOTTO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ringrazio il Presidente della Commissione per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti di questo problema che riguarda la nostra zootecnia. Il relatore Perina ha già detto che è necessario un intervento immediato sul piano legislativo perchè c'è un vuoto in materia.

Pertanto, non ho altro da aggiungere se non manifestare la mia soddisfazione per la sensibilità dimostrata dalla Commissione per il problema, augurandomi che il comitato ristretto possa operare speditamente e proponga alla Commissione un testo unificato che, per quanto possibile, comprenda tutta la tematica delle malattie infettive e della zootecnia.

PRESIDENTE. Visto l'orientamento della Commissione, e l'orientamento del rappresentante del Governo favorevole ad una rapida conclusione dei nostri lavori, resta inteso che si procederà alla costituzione di un comitato ristretto, del quale sono chiamati a far parte i rappresentanti di tutti i Gruppi politici, per l'esame dei disegni di legge e la formulazione di un testo unificato.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

Dott. ETTORE LAURENZANO